



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI,
LAVORO E COOPERAZIONE NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 2010 HA ESAMINATO ED APPROVATO IN
SEDE REFERENTE IL PROGETTO DI LEGGE “DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI
PROPRIETARI EFFETTIVI DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE” ACCOGLIENDO GLI EMENDAMENTI
RIPORTATI NEL SEGUENTE TESTO (EVIDENZIATI IN GRASSETTO O INTERLINEATI):

DISPOSIZIONI PER LA CONOSCIBILITÀ DEGLI ASSETTI PROPRIETARI EFFETTIVI
DELLE SOCIETÀ DI DIRITTO SAMMARINESE

Art. 1

Definizioni

1. ~~Nella presente legge, i seguenti termini assumono i seguenti significati:~~
- 1) ~~“Autorità Amministrative di Controllo”: Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, Ufficio Centrale di Collegamento, Agenzia di Informazione Finanziaria;~~
 - 2) ~~“Autorità di Vigilanza”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;~~
 - 3) ~~“Requisiti di idoneità”: requisiti richiesti dall’art.1 della Legge sulle Società per non ricadere nella qualità di Soggetto Inidoneo;~~
 - 4) ~~“Legge sulle Società”: Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;~~
 - 5) ~~“LISF”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche ed integrazioni;~~
 - 6) ~~“Legge”: la presente legge, le sue successive modifiche ed integrazioni;~~
 - 7) ~~“Certificazioni di idoneità”: certificati descritti all’art.1 comma 1 punto 10 della Legge sulle Società;~~
 - 8) ~~“GAFF”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio dei capitali;~~
 - 9) ~~“Imprese finanziarie”: società autorizzate a svolgere attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre n. 165 e da questa regolate;~~
 - 10) ~~“titolare effettivo”: soggetto individuato dall’art.1, comma 1, lettera r) della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche ed integrazioni.~~

Art. 2

Finalità della Legge

~~1. In accoglimento dei principi contenuti nelle raccomandazioni di organismi internazionali e ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenuto altresì conto degli impegni assunti dalla Repubblica di San Marino negli accordi bilaterali per lo scambio di informazioni sul modello OCSE, la presente legge:~~

- a) ~~abroga, tra i tipi di società di capitali, la forma della società anonima;~~
- b) ~~introduce requisiti di ammissibilità, aggiuntivi rispettivi ai requisiti di idoneità già previsti, per l’accesso nel capitale sociale di società sammarinesi da parte di soggetti di diritto estero, diversi dalle persone fisiche;~~
- c) ~~estende alle fiduciarie estere le procedure di legge per la verifica della permanenza dei requisiti di idoneità in capo ai fiducianti e ne rafforza l’efficienza, per i casi di perdita o~~



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~impossibilità di verifica, attraverso l'introduzione di procedure giurisdizionali di reintestazione forzata, esperibili in ogni caso di rinuncia al mandato da parte della mandataria per inadempimento del mandante;~~

~~d) introduce obblighi di preventiva comunicazione dell'identità dei fiduciari, e dei loro titolari effettivi ove diversi, alle Autorità Amministrative di Controllo;~~

~~il tutto al comune fine di garantire la costante ed agevole conoscibilità, da parte delle competenti Autorità Amministrative di Controllo, degli assetti proprietari effettivi degli operatori economici della Repubblica di San Marino, a tutela dell'immagine e della reputazione della stessa Repubblica nei rapporti internazionali.~~

Art. 3-1

Abrogazione della forma societaria anonima

Modifiche alla legge 23 febbraio 2006 n.47 "Legge sulle società"

1. **Modifiche alla Legge sulle Società :-L'art.2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche è così modificato:**

1) l'art.2, comma 4, lettera b) è così sostituito:

"b) società di capitali:

- società per azioni
- società a responsabilità limitata".

2) abrogasi:

~~- il punto 3) dell'art.13 comma 1~~

~~- l'art.29 bis~~

~~- l'art.44 bis~~

~~- il primo alinea dell'art.58 comma 1~~

~~- ogni riferimento alle società anonime contenuto nella Legge e segnatamente agli articoli:~~

~~a) 15, comma 3;~~

~~b) 16, commi 3 e 4;~~

~~c) 19, comma 2;~~

~~d) 23, comma 2;~~

~~e) 30, comma 2;~~

~~f) 31, comma 1;~~

3) l'art.44, comma 3, punto 3) è così sostituito:

~~"3) l'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato mediante lettera raccomandata ai soci presso il domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza. Nelle società per azioni lo statuto può prevedere che la convocazione dell'assemblea avvenga mediante avviso di convocazione affisso ad valvas presso il Tribunale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. Ferme restando le formalità di convocazione stabilite dalle legge, lo statuto può stabilire che ai soci sia data notizia della convocazione anche attraverso altri mezzi di comunicazione. La convocazione dell'assemblea mediante affissione ad valvas dell'avviso può avvenire solo nei casi consentiti dalla legge."~~



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative che si riferiscono propriamente alle Società Anonime, contenute nella Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche e nelle leggi speciali.

~~2.3 Le sSocietà aAnonime che alla data di entrata in vigore della presente Legge risultino già iscritte nel Registro delle Società, dovranno provvedere alla loro trasformazione in altra forma societaria consentita, ai sensi di quanto previsto al Capo I, Titolo IV della Legge sulle Società, in tempi idonei a rispettare il termine del 30 novembre 2010 per la nuova iscrizione nel Registro delle Società. devono:~~

- a) rendere nominative le azioni entro il 30 settembre 2010;**
- b) depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'estratto autentico del libro soci entro il 30 novembre 2010.**

~~3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma 2 comporta lo scioglimento della società.~~

4. Con il deposito presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al precedente comma 3 punto b) le Società Anonime divengono a tutti gli effetti Società per Azioni e dovranno, alla prima assemblea utile dopo l'entrata in vigore della presente legge, modificare gli statuti e l'indicazione del tipo nella denominazione in modo da eliminare ogni riferimento alla Società Anonima.

5. La Cancelleria Commerciale trasmetterà al Commissario della Legge gli atti delle società che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al precedente comma 3. Il Commissario della Legge assegnerà alle Società inadempienti, un termine perentorio di 30 giorni per l'adeguamento o il deposito della documentazione mancante, avvertendo che in difetto di adempimento si procederà a porre in liquidazione la società d'ufficio.

4.6 Decorso inutilmente il termine di cui al comma ~~2~~**3 punto a)**, i Notai che fossero ancora depositari di certificati azionari al portatore rappresentanti partecipazioni in società anonime sammarinesi, ai sensi e per gli effetti della Legge 22 luglio 2009 n.100, devono procedere ~~d'ufficio,~~ entro la scadenza del ~~15 dicembre~~ **30 novembre 2010**, a dare comunicazione scritta ~~alle Autorità Amministrative di Controllo all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche e all'Agenzia di Informazione Finanziaria.~~

~~5. A parziale deroga del precedente comma 3, L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, notifica, anche per il tramite delle forze di polizia, al legale rappresentante della società la violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 ed assegna il termine di 15gg dalla data di notifica per conformarsi alle stesse. Decorso inutilmente quest'ultimo termine presenterà istanza di liquidazione al Commissario della Legge, ai sensi dell'art.108 comma 2 della Legge sulle Società, per effetto del combinato della presente Legge e dell'art.106 comma 2 della Legge sulle Società.~~

~~6. In caso di mancata notifica per irreperibilità della constatazione di violazione l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche presenterà l'istanza al Commissario della Legge di cui al comma precedente.~~

~~7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società anonime che alla data di entrata in vigore della presente Legge hanno già avviato le procedure previste dalla Legge di liquidazione o che saranno poste in liquidazione entro il termine di cui al comma 2. Le società anonime poste in liquidazione nei termini del presente comma non potranno essere riposte in bonis.~~



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

~~1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che intendono acquisire la titolarità di partecipazioni nel capitale sociale di società sammarinesi, vengono introdotti requisiti di ammissibilità, atti a garantire alle Autorità Amministrative di Controllo la costante ed agevole conoscibilità dei titolari effettivi delle partecipazioni in società sammarinesi.~~

~~2. Ad eccezione delle persone fisiche, sono ammessi a partecipare al capitale sociale di società aventi sede legale nella Repubblica di San Marino:~~

~~per proprio conto:~~

- ~~a) società, enti e fondazioni ed ogni altra persona giuridica di diritto sammarinese;~~
- ~~b) trust iscritti nel Registro dei trust ai sensi del Decreto Delegato 16 marzo 2010 n.50;~~
- ~~c) persone giuridiche di diritto estero per le quali non ricorra alcuna delle seguenti circostanze:
 - ~~e1) forma giuridica di "società anonima" o sostanzialmente tale, ossia idonea, per l'ordinamento giuridico del Paese in cui ha la propria sede, a garantire riservatezza ai propri assetti proprietari;~~
 - ~~e2) sede legale in Paesi o Territori non collaborativi nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, secondo la lista redatta e aggiornata dal GAFI;~~~~

~~per conto terzi:~~

- ~~d) società fiduciarie iscritte nel Registro dei Soggetti Autorizzati ai sensi dell'articolo 11 della LISF;~~
- ~~e) società fiduciarie estere aventi la propria sede legale in Paesi o Territori diversi da quelli inseriti nella lista di cui al precedente punto e2) e con i quali siano in vigore accordi internazionali per lo scambio di informazioni per via amministrativa tra le rispettive Autorità Amministrative di Controllo e Autorità di Vigilanza, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 5 della Legge.~~

~~3. La verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, al pari di qualsiasi altra condizione prevista dalla legge, compete al notaio che riceve l'atto di costituzione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 comma della Legge sulle Società, o che riceve o autentica l'atto di cessione della partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della Legge sulle Società, cessione che, ove effettuata in favore di soggetti privi dei requisiti di ammissibilità, è parimenti nulla. Nei casi di partecipazione in via fiduciaria, la verifica sui requisiti di ammissibilità dei propri fiducianti, al pari di quella sui requisiti di idoneità, avviene sotto la responsabilità della fiduciaria, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione di contrasto al riciclaggio in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di procedura semplificata.~~

~~4. Nell'ambito delle attività di verifica di cui al precedente comma 4 è facoltà del Notaio o della Fiduciaria interpellare le Autorità Amministrative di Controllo e/o l'Autorità di Vigilanza in merito alla corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente Legge.~~

Art. 5 2

Partecipazione in via fiduciaria

Disposizioni sulle partecipazioni societarie attraverso mandati fiduciari



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

1. Le società fiduciarie estere, ~~nei limiti di ammissibilità sopra descritti,~~ **nel rispetto di condizioni principi e divieti di cui alla presente legge e della Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche,** possono eseguire mandati aventi ad oggetto l'amministrazione di partecipazioni in società sammarinesi ad esse fiduciarmente intestate, a condizione che:
- a) i rapporti contrattuali e precontrattuali con la clientela, non si svolgano in territorio sammarinese, ~~ai sensi di quanto disposto dall'art.3 della LISF e sanzionato dall'art.134 della LISF;~~
 - b) rispettino i medesimi obblighi imposti dall'art.17 della ~~Legge sulle Società~~ **Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche,** e dalle relative disposizioni attuative emesse dall'Autorità di Vigilanza, ~~dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dall'Agenzia di Informazione Finanziaria,~~ alle società fiduciarie autorizzate in San Marino;
 - c) dichiarino, in sede di atto costitutivo o acquisitivo della partecipazione societaria sammarinese, gli estremi della propria autorizzazione amministrativa estera a svolgere attività fiduciaria in forma professionale ~~e gli estremi identificativi dell'accordo internazionale di cui alla lettera e) del precedente art.3.~~
2. Le società fiduciarie, sammarinesi o estere, nei casi in cui il mandato abbia ad oggetto partecipazioni in società sammarinesi, sono tenute a:
- a) ~~non accettare mandati da fiducianti che, ove diversi da persone fisiche, non possiedano i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.2, comma 2, o, nel caso di fiduciarie, non vi ricadano i loro fiducianti, diretti o indiretti;~~
 - b) ~~rinunciare immediatamente al mandato fiduciario laddove sopraggiunga la perdita di ammissibilità in capo ai propri fiducianti, diretti o indiretti;~~
 - e) ~~far pervenire alle Autorità Amministrative di Controllo,~~ **al Dipartimento Vigilanza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino,** entro il termine di ~~trenta~~ **30** giorni **dall'entrata in vigore della presente legge e, ove posteriore,** dalla propria iscrizione nel Libro Soci della società fiduciarmente partecipata, una comunicazione scritta contenente le generalità dei fiducianti, la misura della partecipazione a ciascuno ascrivibile ~~e copia delle loro Certificazioni di idoneità, raccolte ai sensi dell'art.17 della Legge sulle società,~~ nonché, ove diversi da persone fisiche, le generalità dei loro titolari effettivi-;
 - d) ~~—~~
3. ~~Le Certificazioni di idoneità assunte con cadenza periodica per monitorarne la permanenza in capo ai propri fiducianti, dovranno essere anch'esse oggetto di comunicazione in copia, alle Autorità Amministrative di Controllo, entro il medesimo termine di trenta giorni, così come dovrà formare oggetto di comunicazione, di cui al precedente comma 2 lettera e);~~ ogni eventuale successiva variazione alla compagine dei propri fiducianti e/o dei loro titolari effettivi.

Art. 63

*Reintestazione forzata di partecipazioni societarie detenute fiduciarmente
Obblighi e diritti di recesso unilaterale delle Società Fiduciarie*



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

1. Nei casi in cui le società autorizzate allo svolgimento di attività fiduciaria in San Marino, in conseguenza di una delle seguenti cause **fiduciarie di cui all'articolo che precede**:

a) ~~rilevamento della~~ **rilevino la** sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità e/o di ammissibilità in capo ai fiducianti e **ovvero** ai loro titolari effettivi;

b) **si trovino nell'impossibilità**, per inadempimento dei fiducianti, **ovvero dei titolari effettivi**, a **di rilevare il mantenimento dei predetti requisiti nei termini stabiliti dall'Autorità di Vigilanza dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;**

e) ~~altre inadempienze contrattuali dei fiducianti;~~

~~rinuncino, nelle forme e nei termini contrattualmente previsti, al mandato fiduciario avente ad oggetto una partecipazione in società sammarinese, ed i fiducianti non provvedano, entro i medesimi termini, alla volontaria reintestazione della partecipazione societaria a proprio nome, il Commissario della Legge, su istanza motivata della società fiduciaria, inaudita altera parte, può disporre la reintestazione forzata della partecipazione societaria in capo ai fiducianti, mediante l'emanazione di un provvedimento che, previa ricognizione:~~

~~a) dell'esistenza del contratto di mandato fiduciario;~~

~~b) dell'identità dei fiducianti;~~

~~e) della legittimità contrattuale e/o obbligatorietà ex lege della rinuncia al mandato da parte delle società fiduciarie;~~

~~ordina all'organo amministrativo della società sammarinese fiduciariamente partecipata l'annotazione a Libro Soci dei fiducianti in luogo della fiduciaria e dispone il deposito del provvedimento presso la Cancelleria del Tribunale Unico a valere quale trasferimento della partecipazione societaria.~~

~~devono recedere unilateralmente dal contratto.~~

2. **Possono recedere unilateralmente dai contratti le società fiduciarie di cui all'articolo che precede allorché rilevino gravi inadempienze contrattuali dei fiducianti;**

3. **L'avvenuto recesso esercitato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 deve essere comunicato al fiduciante, al legale rappresentante della società per gli adempimenti relativi al libro soci, e alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.**

4. **Con l'adempimento della comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico, l'esercizio dei diritti sociali compete ai fiducianti.**

Art. 7 4

Altri obblighi di comunicazione

1. Entro il ~~30 settembre~~ **31 luglio 2010**:

a) ~~tutte le società di capitali~~ **diverse da quelle con azioni anonime al portatore** aventi sede legale nella Repubblica di San Marino devono far pervenire, anche per il tramite di un Notaio iscritto all'albo sammarinese, alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico un estratto autentico del proprio Libro Soci, da cui si evinca la propria compagine proprietaria. ~~alla data di rilevamento;~~

b) ~~tutte le società fiduciarie, sammarinesi o estere, intestatarie di partecipazioni in società sammarinesi~~ devono far pervenire alle Autorità Amministrative di Controllo la comunicazione di cui al precedente articolo 5, comma 2, punto e).



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

Art. 85
Sanzioni

1. Il mancato rispetto ~~delle disposizioni di cui al precedente articolo 3 comma 4~~ **degli obblighi di comunicazione e deposito previsti dalla presente Legge e dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge sulle Società) e successive modifiche** comporta l'applicazione della sanzione amministrativa, di € 5.000,00 per ogni singola violazione ~~irrorata dall' da parte dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche in capo ai Notai inadempienti.~~ **Industria, Artigianato e Commercio su segnalazione degli uffici/organi di controllo competenti destinatari delle comunicazioni o riceventi il deposito.**

2. ~~Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alle Autorità Amministrative di Controllo in capo alle imprese finanziarie previsti dalla presente Legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di €5.000,00 irrorata dalla Agenzia di Informazione Finanziaria. per ogni singola violazione.~~

3. ~~Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico in capo alle società previsti dalla presente Legge, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di € 5.000,00 per ogni singola violazione irrorata dall'Ufficio Industria Commercio ed Artigianato su segnalazione della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.~~

Art. 6
Norma transitoria

Entro il 31 luglio 2010 le fiduciarie estere titolari di mandati di partecipazione in società sammarinesi alla data di entrata in vigore della presente legge devono adempiere alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 1 punto c) rendendo la dichiarazione direttamente alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 97
Disposizioni Finali

1. ~~Qualora dai dati a disposizione delle Autorità Amministrative di Controllo, e dalle eventuali conseguenti verifiche da queste compiute, emergessero delle situazioni di contrasto alla presente Legge, per carenza di requisiti di ammissibilità, o alla Legge sulle Società, per carenza di requisiti di idoneità, l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, salvo regolarizzazione degli assetti proprietari nei termini eventualmente assegnati dalla predetta Autorità a ciascun socio o fiduciante, provvederà a presentare istanza di liquidazione della società sammarinese al Commissario della Legge ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della Legge sulle Società.~~

2. ~~I termini di regolarizzazione degli assetti proprietari di cui al comma precedente non potranno eccedere i 60gg dalla data di notifica dell'accertamento della violazione.~~

3-1 La presente Legge si applica a tutte le società di diritto sammarinese, incluse quelle richiamate all'articolo 2 comma 2 della ~~Legge sulle Società~~ **Legge 23 febbraio 2006 n.47 (Legge**



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

~~sulle Società); per le imprese finanziarie, i provvedimenti previsti dal precedente comma dal terzo comma dell'articolo 3 comma 3 verranno assunti dalle Autorità Amministrative di Controllo per il tramite e su conforme decisione dell'Autorità di Vigilanza.~~

~~4.2 Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, dDovranno essere disciplinatei con uno o più Decreti Delegati le modalità operative attraverso le quali dovranno essere espletati gli obblighi di informazione alle Autorità Amministrative di Controllo previsti dalla presente Legge. Il Decreto Delegato potrà prevedere anche idonee forme di comunicazione in via telematica e dovrà inoltre prevedere le modalità di interpello di cui al precedente articolo 4 comma 4.~~

~~5. Le informazioni rese dalle imprese finanziarie alle Autorità Amministrative di Controllo ai sensi della presente Legge non costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della LISF, parimenti non costituiscono violazione degli obblighi di riservatezza in capo ai professionisti le informazioni rese, sempre ai sensi della presente Legge, dai Notai.~~

- **divieti di detenzione e trasferimento di partecipazione societarie;**
- **procedure di re-intestazione di partecipazioni a seguito delle azioni di recesso di cui al precedente articolo 3;**
- **criteri e deroghe nell'applicazione delle disposizioni della presente legge riguardanti le procedure di liquidazione;**
- **disposizioni in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5, volte a rendere nominative la azioni al portatore a tutela dei soci che si sono uniformati alle disposizioni della presente legge.**

3. Con circolare della Segreteria di Stato per l'Industria, Commercio ed Artigianato potranno essere disciplinate le modalità operative di attuazione della presente legge.

4. L'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle società e l'Ufficio Centrale di Collegamento hanno accesso alle informazioni raccolte e detenute dalla Banca Centrale ai sensi della presente legge con facoltà di poterne disporre ai fini delle attività di controllo sulle società ad essi spettanti ed al fine dello scambio di informazioni previsto dalla legge e dagli accordi internazionali in vigore. L'accesso e l'utilizzo delle predette informazioni non costituisce violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.

Art. 10-8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.